

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 132}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI, SANGALLI, ALIVERTI

Presentata il 21 luglio 1976

Disciplina per il deposito, la custodia e la destinazione di automezzi a seguito di sequestri ed incidenti o che sono comunque fuori uso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare una proposta relativa alla custodia degli automezzi riteniamo superfluo ricordare quanto il progresso economico e sociale, sempre più diffuso, abbia influito su un sempre più largo uso delle automobili di ogni cilindrata e quanto questo fenomeno abbia portato come conseguenza un infittirsi di incidenti stradali da una parte o l'abituale uso di auto rubate per compiere quelle gesta delittuose di cui le cronache quotidiane purtroppo sono piene.

Ambedue questi fenomeni — cui si aggiunge un florido commercio di auto usate — hanno avuto come conseguenza la necessità di assiemare le auto rubate o incidentate ai margini degli agglomerati urbani, in attesa che la definizione di un procedimento penale o di una controversia civile restituisca alla libera disponibilità del proprietario l'auto giacente in deposito provvisorio. Non ci soffermiamo sugli aspetti etico-urbanistici di questi depositi perché altre proposte di legge se ne occupano, ma desideriamo sottoporre alla vostra attenzione una proposta che offra una regolamentazione che limiti il tempo di giacenza di auto spesso irrecuperabili oltre che meglio regolamentare l'attività dei titolari dei

depositi e il loro rapporto con chi ha ordinato il deposito e con il proprietario dell'auto.

Infatti da una seppure sommaria indagine conoscitiva condotta a Roma fra gli esercenti l'attività della custodia e demolizione delle auto in esame, indagine che si può senz'altro riferire anche ad altre città italiane, è risultato che sia i depositi di auto destinate alla demolizione, sia quelli per il deposito e la custodia di auto abbandonate, sequestrate, ecc., sono soggetti ad una normativa quanto mai frammentaria e carente.

Da tale indagine si è potuto constatare che le auto sottoposte a sequestro, ad esempio, a volte rimangono depositate fino a 5-7 anni e forse più, in quanto non si perviene alla composizione delle parti o alla definizione del relativo processo. Ora quando si tratta di auto nuove o comunque efficienti, la definizione del caso trova comunque una copertura nel valore intrinseco dell'auto stessa, ma quando invece si tratta di auto provenienti da incidenti stradali e che sono quindi più o meno danneggiate, il permanere per lungo tempo depositate e quindi soggette a naturale deperimento, oltretutto comporta anche un intralcio alle

normali attività del consegnatario e quindi un danno economico allo stesso e un progressivo ma inevitabile deperimento del mezzo o di cosa è rimasto di esso, in quanto anche l'eventuale vendita del mezzo o di parti di esso dopo un lungo periodo di stasi, non assicura una adeguata copertura delle spese sostenute a suo tempo per la rimozione del mezzo dal luogo dell'incidente, per il suo trasporto presso il deposito e la sua custodia per tanti anni.

Si consideri che attualmente la media dei compensi giornalieri per la custodia di tali auto è la seguente: lire 300-350 per i primi 12 giorni; lire 200 per i successivi 28 giorni e lire 150 per i giorni successivi; considerando una media di cinque anni, ad esempio, si ha un compenso al consegnatario di lire 60.000 circa per il primo anno e di lire 55.000 per i successivi quattro anni, per complessive lire 280.000 circa. Considerando il tasso di svalutazione del danaro ed il ricavato che dopo tale periodo si potrà avere dalla vendita dei relitti, si può ben comprendere quanto antieconomica possa essere tale attività, se si considera inoltre che tali compensi sono uguali sia per auto tipo « 500 » sia per autotreni.

Ora se consideriamo la consistenza numerica del parco macchine nazionale, al quale indubbiamente vanno aggiunte le numerose auto straniere che annualmente circolano sempre più numerose nel territorio nazionale, e se consideriamo che annualmente il numero degli incidenti, per limitarci a questo solo caso, possiamo immaginare come decine di migliaia di auto ogni anno vengono « accatastate » nei cosiddetti « cimiteri di auto »; e basta dare uno sguardo lungo le grandi arterie e nei pressi dei centri urbani per convincersene.

Se al caso testé esaminato aggiungiamo anche le auto derivanti da furti, abbandonate perché non più efficienti, sequestrate per fatti penali o altro, ci possiamo allora rendere conto come sia giustificata una normativa in merito e non solo sotto il profilo giuridico ed economico, ma anche per l'aspetto naturalistico che sempre con maggiore intensità si pone alla nostra attenzione.

La presente proposta vuole appunto tendere a disciplinare il settore in esame secondo i principi suesposti.

L'articolo 1 sancisce l'oggetto della legge; l'articolo 2 prescrive le modalità per

ottenere l'autorizzazione a poter gestire le attività relative ai depositi e centri di raccolta dei mezzi oggetto della legge e sancisce le garanzie di merito; l'articolo 3 stabilisce le responsabilità dei consegnatari dei mezzi in questione; l'articolo 4 prevede la compilazione di apposite tabelle dei compensi dovuti per le prestazioni in ordine alle attività relative alla presente legge, attribuendone la competenza alle camere di commercio previo parere dei Comitati provinciali prezzi e dell'ACI e questo in quanto le attuali tariffe, come precisato in precedenza, non si possono ritenere soddisfacenti e pertanto debbono essere collegate alla dinamica dei prezzi correnti per cui è previsto l'aggiornamento dei compensi indicati nelle tabelle, ogni qual volta si determina un aumento dal 25 per cento in più o in meno dei costi di mercato; l'articolo 5 prevede la casistica dei mezzi oggetto della normativa distinguendoli, per ovvie ragioni, in mezzi sequestrati, incidentati, rubati o abbandonati; l'articolo 6 disciplina i mezzi sequestrati confermando per essi le decisioni che in merito adatterà la competente autorità giudiziaria; l'articolo 7 tratta dei mezzi incidentati con danni lievi e l'articolo 8 di quelli con danni gravi; l'articolo 9 tratta dei mezzi rubati e l'articolo 10 di quelli abbandonati in zone urbane o extraurbane; l'articolo 11 stabilisce le modalità per il pagamento delle spese e la destinazione delle somme residue ricavate dalla vendita dei mezzi esitati o demoliti; l'articolo 12 stabilisce le modalità per le notificazioni relative alla presente legge; l'articolo 13 prescrive gli obblighi del consegnatario riguardo alle targhe dei mezzi ricevuti in consegna in particolar modo per quelli destinati alla demolizione, stabilisce in linea di massima il principio della tutela del paesaggio nelle zone dove vengono realizzati i depositi o luoghi di raccolta relativi alla presente legge ed infine la responsabilità del consegnatario per la eventuale circolazione delle auto in consegna.

Onorevoli Colleghi, nel sollecitare il contributo di tutti per meglio perfezionare il testo proposto onde dare al settore in esame una disciplina più consona, omogenea e giusta, si osa sperare in una sollecita approvazione dello stesso anche in considerazione del fatto che la proposta non solo non prevede copertura finanziaria ma può anzi procurare, al contrario, delle entrate all'Erario dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La regolamentazione dei mezzi a trazione meccanica (auto, moto, autocarri, ecc.) depositati nei centri di raccolta di cui al seguente articolo 2 a seguito di sequestri, incidenti, furti o perché abbandonati, è disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

I mezzi a trazione meccanica provenienti dai casi indicati al precedente articolo 1, vengono dati in consegna ai gestori di garage, stazioni di servizio, centri di raccolta per il deposito, la demolizione o la vendita totale o parziale dei mezzi stessi.

I gestori di cui al precedente comma che intendono esercitare la custodia dei mezzi indicati all'articolo 1, debbono chiedere l'autorizzazione all'autorità indicata al primo comma dell'articolo 8 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che la concede entro trenta giorni dalla richiesta, previo accertamento che il richiedente sia in regola con le disposizioni stabilite dal testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e dalla legge n. 426 del 1971 sopra citata. Contro la decisione negativa dell'autorità predetta si segue la prassi di cui ai commi quarto e quinto dello stesso articolo 8 sopra citato.

L'autorità competente nel concedere l'autorizzazione richiesta ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione anche alla Commissione prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 426 del 1971, la quale Commissione ne fa annotazione sul registro in cui è iscritto l'intestatario della autorizzazione chiesta ai fini della presente legge.

ART. 3.

Il consegnatario dei mezzi di cui ai precedenti articoli è responsabile del mezzo ricevuto in consegna e chiunque, contro la sua volontà, arreca direttamente o indirettamente danni al mezzo stesso, è punibile con la pena prevista dall'articolo 635 del codice penale, oltre al risarcimento del danno causato.

I mezzi dati in consegna a seguito di sequestro e per i quali è in corso istruttoria o procedimento penale davanti alla competente autorità giudiziaria, debbono essere custoditi in modo da assicurarne convenientemente la conservazione e la preservazione da ulteriori danni e vanno contrassegnati con apposito cartello visibile.

ART. 4.

Al consegnatario di cui ai precedenti articoli, per il periodo in cui tiene in custodia i mezzi datigli in consegna, spetta un compenso giornaliero e per il recupero e trasporto del mezzo stesso, in base ai prezzi indicati in apposite tabelle all'uopo compilate dalle competenti camere di commercio, su parere dei Comitati provinciali prezzi e dell'ACI.

I prezzi indicati nelle tabelle predette vengono aggiornati annualmente o a seguito di variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento dei prezzi di mercato.

La CCIAA competente provvede ogni anno alla pubblicazione dell'elenco dei gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Analogamente provvede alla pubblicazione annuale delle tabelle e dei relativi aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

Copia delle pubblicazioni di cui sopra vengono inviate a cura della competente CCIAA, all'autorità giudiziaria, alla questura, all'ACI, ai comandi di polizia operanti nella provincia (carabinieri, pubblica sicurezza, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato) e ai comuni della provincia stessa.

ART. 5.

Ai fini della presente legge i mezzi di cui ai precedenti articoli vengono distinti nel modo seguente:

- a) mezzi sequestrati;
- b) mezzi incidentati;
- c) mezzi rubati;
- d) mezzi abbandonati.

ART. 6.

Per i mezzi sequestrati provvede la competente autorità giudiziaria secondo le norme vigenti, la quale stabilisce i tempi di custodia, che in ogni caso non possono su-

perare quello stabilito dall'articolo 929 del codice civile, ed i compensi relativi che comunque non possono essere inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente articolo 4.

ART. 7.

Per i mezzi incidentati con danni lievi o di cui comunque è possibile l'uso, l'organo di polizia verbalizzante, dopo aver accertate le eventuali responsabilità può autorizzare la restituzione del mezzo all'avente diritto, previo pagamento da parte di questi delle eventuali spese pendenti.

Quando invece nell'incidente vi sono stati feriti, anche se il mezzo non ha riportato danni, la restituzione dello stesso può avvenire solo dietro autorizzazione della competente autorità giudiziaria, la quale provvede in merito dopo aver accertate le condizioni fisiche dei feriti e le relative responsabilità.

ART. 8.

Per i mezzi incidentati che hanno riportato danni gravi che non ne consentono l'uso o che comunque l'incidente abbia causato vittime, la rimozione e la custodia del mezzo vengono affidate ad uno dei gestori più vicino o disponibile e la restituzione all'avente diritto avviene previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria ed a seguito del pagamento delle relative spese.

Nei casi in cui a seguito dell'incidente non è possibile decifrare la targa o il numero di telaio e quindi non fosse comunque possibile rintracciarne il proprietario, l'autorità giudiziaria competente, fatte esperire le indagini del caso e qualora il mezzo in questione non sia ritenuto strettamente necessario al proseguimento dell'istruttoria o del processo, ne autorizza l'alienazione o la demolizione. Il ricavato, detratte le eventuali spese giudiziarie, viene fatto proprio dal consegnatario a titolo rimborso spese.

ART. 9.

I mezzi di cui agli articoli precedenti provenienti da refurtiva vengono dati in consegna ad uno dei gestori autorizzati ai sensi della presente legge per il tempo

necessario alla individuazione del proprietario o dell'avente diritto.

Questi, a seguito di segnalazione da parte dell'organo di polizia verbalizzante notificatagli a norma dell'articolo 12 seguente, può recuperare il mezzo in questione previo pagamento delle spese pendenti, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del furto.

Qualora il proprietario o l'avente diritto non provveda al ritiro del mezzo entro trenta giorni dalla notificazione ricevuta, l'organo verbalizzante procede ad un'altra notificazione; trascorsi trenta giorni dalla data di tale ulteriore notificazione senza che il proprietario o l'avente diritto abbia espressa la sua volontà in merito, il consegnatario è autorizzato ad esitare il mezzo in consegna sotto il patrocinio dell'ACI.

ART. 10.

I mezzi di cui alla presente legge provenienti dalla rimozione perché abbandonati in zone urbane o extraurbane e dei quali non è possibile individuare subito il proprietario, vengono dati in consegna ad uno dei gestori di cui al precedente articolo 2.

Quando il proprietario o l'avente diritto, benché avvisato nei modi e tempi di cui al terzo comma del precedente articolo 9, non abbia provveduto a ritirare il mezzo o a far conoscere in merito la sua volontà e al pagamento delle spese pendenti, il consegnatario, previa comunicazione nei modi indicati all'articolo 12 seguente, informa la competente autorità giudiziaria, l'ACI, il PRA e il comando di polizia verbalizzante per le rispettive competenze, della vendita o demolizione del mezzo; trascorsi trenta giorni dalla notificazione di quanto sopra il consegnatario può procedere alla esitazione o demolizione del mezzo in questione.

Quando non è possibile rintracciare il proprietario o l'avente diritto, il tempo stabilito dall'articolo 929 del codice civile per la custodia dei beni mobili, è ridotto alla metà. Trascorso tale termine il consegnatario dispone liberamente del mezzo in custodia, previo adempimento di quanto disposto dalla presente legge.

Ad integrazione dei regolamenti locali e di altre norme vigenti in merito, possono essere considerati come « abbandonati », ai

sensi della presente legge anche i mezzi rimossi dalle zone di divieto urbane.

Per i mezzi di cui al precedente comma, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta rimozione e deposito del mezzo, senza che il proprietario abbia fatto conoscere in merito la sua volontà, l'organo verbalizzante, espletata la procedura di cui al terzo comma del precedente articolo 9, ne dà comunicazione agli organi indicati al precedente secondo comma; trascorsi 30 giorni da tale notifica senza che alcuno degli organi in questione abbia espresso motivato parere contrario, il consegnatario è autorizzato ad agire come indicato al terzo comma del precedente articolo 9.

Della destinazione del mezzo in questione il consegnatario è tenuto a dare comunicazione agli organi indicati al precedente secondo comma.

ART. 11.

Il pagamento delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia dei mezzi di cui ai precedenti articoli, deve essere effettuato dal proprietario o dall'avente diritto al momento del ritiro del mezzo stesso.

Nei casi in cui il consegnatario procede alla esitazione del mezzo ai sensi della presente legge, il ricavato dalla vendita del mezzo o delle parti di esso viene destinato come indicato nel comma seguente.

Fermo restando il disposto dell'articolo 8, per tutti gli altri casi previsti dalla presente legge, dal ricavato dalla vendita vengono detratte le spese sostenute dal consegnatario; le somme restanti debbono essere versate in apposito capitolo alla Cassa depositi e prestiti che provvede al pagamento delle eventuali spese giudiziarie e delle restanti somme provvede ad accreditarne il 50 per cento alle CCIAA per le spese occorrenti a quanto indicato all'articolo 4 della presente legge, versando il rimanente all'erario.

ART. 12.

La notificazione degli avvisi relativi agli articoli precedenti va fatta tramite l'ufficiale giudiziario, nei comuni sede di ufficio giudiziario, o dai messi comunali negli altri comuni.

La relata di notificazione va rimessa in copia alla competente autorità giudiziaria e copia all'organo di polizia verbalizzante che ne dà notizia al consegnatario del mezzo in questione.

Il tempo concesso per il ritiro del mezzo decorre dalla data di notificazione all'interessato, mentre il computo dei giorni per la custodia, decorre dalla data di consegna, che dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'organo di polizia operante, nel quale si dovrà anche indicare lo stato del mezzo ed il suo valore stimato in base allo stato reale del mezzo stesso.

Le spese relative alle notificazioni di cui alla presente legge verranno rimborsate, dietro presentazione di apposita documentazione, dalla CCIAA competente per territorio.

ART. 13.

Il consegnatario dei mezzi previsti dalla presente legge destinati alla demolizione è responsabile delle targhe degli stessi mezzi.

Prima di procedere alla demolizione di tali mezzi, il consegnatario deve provvedere alla riconsegna delle targhe relative ai mezzi destinati alla demolizione, al PRA che ne rilascia regolare ricevuta i cui estremi debbono essere citati dallo stesso consegnatario, nelle comunicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 10.

Ai fini della tutela del paesaggio i depositi di auto destinati alla demolizione e da tenere in custodia ai fini della presente legge, debbono essere ubicati fuori dai centri urbani o urbanizzati ed in modo da garantire la tutela del paesaggio. Pertanto essi dovranno essere ubicati in zone distanti dalle vie di grande comunicazione e delimitati da idonea recinzione in modo da non turbare violentemente il paesaggio circostante.

Nella prima applicazione della presente legge, i depositi già operanti nel settore oggetto della legge stessa dovranno uniformarsi ai principi della presente normativa entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione, di concerto fra il Ministero dei trasporti e i Ministeri dell'interno, dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato, sentiti i Presidenti delle Regioni.